

(N. 2189-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia,
concluso a Parigi il 4 novembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sviluppo dei rapporti culturali tra Italia e Francia, inteso come strumento di più intima ed ampia conoscenza dei due Popoli, di più intenso, e non formale, scambio di correnti e di reciproche influenze di pensiero e d'arte, costituisce, nel quadro di quella progressiva unificazione europea che è avanti tutto unificazione sul piano dello spirito, obiettivo di tal interesse e valore da far salutare in linea di principio con ogni favore l'Accordo stipulato fra i due Paesi il 4 novembre 1949, ed ora sottoposto alla ratifica del Senato.

Occorre avvertire che l'Accordo non regola in via esecutiva particolari iniziative, ma intende formulare invece un quadro completo delle istituzioni, strumenti e modi a mezzo dei quali, specialmente sul piano governativo e pubblico, si vogliono più ampiamente sviluppare quei rapporti.

Gli Istituti di alta cultura francesi che attualmente funzionano in Italia sono l'Accademia di Villa Medici con annessa Scuola di archeologia, un Istituto a Firenze ed uno a Napoli, oltre a un Centro culturale a Roma. In situazione comparativa d'inferiorità si trova l'Italia, sia per la tradizionale politica d'espansionismo culturale seguita dalla Francia, sia in conseguenza della guerra: un solo Istituto italiano di cultura funziona ora a Parigi.

L'Accordo oltre a mantenere gli Istituti ricordati, ristabilisce una situazione, almeno potenziale, di parità, autorizzando l'Italia ad aprire tre nuovi Istituti di cultura, per i quali si prevedono le sedi di Strasburgo, Marsiglia e Lione, e la Francia ad istituirne uno nuovo a Milano, dove già funziona un Centro semi-ufficiale. La scelta da parte nostra di Strasburgo si deve intendere evidentemente condizionata al progettato sviluppo in quella città di istituzioni europee.

L'insegnamento universitario della lingua e letteratura dei due Paesi ha avuto in questo dopoguerra notevole impulso. Si è ravvivato da noi in questi anni l'interesse per gli studi sulla letteratura francese, il cui insegnamento — già tradizionale nel nostro ordinamento scolastico — ha avuto maggior diffusione con le nuove scuole di magistero. In Francia il fascismo e la guerra avevano via via spento quei focolari di studi italiani creatisi tradizional-

mente in alcuni centri universitari della Francia meridionale. Ora la vicina Repubblica ha introdotto in tutte le Università statali l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, ed il nostro Governo farà bene cercando di favorire, per quanto sia nelle sue possibilità, il ricostituirsi di questi centri di studio, che possono essere più efficaci di istituti ufficiali di cultura, costituiti *ex novo* in ambienti non preparati. Comunque sarebbero opportune informazioni particolari sulla condizione in atto dell'insegnamento superiore nei due Paesi.

Lo sviluppo di questo è ostacolato dalla mancanza o insufficienza di « lettori ». Ed a questa lacuna intende provvedere l'Accordo, che stabilisce il principio che un egual numero di « lettori » delle due lingue sia istituito nei due Paesi: ottimo provvedimento, a noi specialmente favorevole, che speriamo possa avere prossimo inizio di realizzazione.

Per quanto riguarda l'insegnamento secondario l'Accordo si limita a riconoscere i due licei attualmente in funzione: il liceo francese « Chateaubriand » a Roma, il liceo italiano « Leonardo da Vinci » a Parigi. Non è prevista l'istituzione di nuove scuole. I due Governi hanno evidentemente ritenuto che nel nuovo clima dei rapporti tra i due Paesi non fosse più questione di creare nuovi Istituti nazionali, ma piuttosto di regolare — come fa l'Accordo — l'insegnamento delle due lingue nelle rispettive scuole secondarie, curando il perfezionamento degli insegnanti, e creando posti di « assistenti », analoghi per la loro funzione ai lettori universitari. Ma anche su questo punto sono desiderabili maggiori particolari.

È sancito ancora nell'Accordo l'impegno — sempre sulla base della reciprocità — a sviluppare scambi di insegnanti, conferenzieri, artisti, borsisti, ricercatori, studenti; ad istituire « corsi di vacanze » e viaggi d'istruzione collettivi; ad organizzare lo scambio delle pubblicazioni ufficiali ed accademiche. Ogni facilità dovrà esser data parimenti allo scambio di libri, periodici, pubblicazioni culturali ed artistiche destinati ad istituti di cultura, mentre parità di trattamento con i prodotti nazionali dovrà esser riservata agli stessi materiali destinati al pubblico. Provvedimenti tutti che non possono non ottenere pieno consenso, augurando che l'iniziativa pubblica ecciti, nel

campo degli scambi e dei rapporti scientifici e culturali, quella degli enti ed associazioni private che può avere il più efficace sviluppo. Soprattutto è da far voto che il Governo continui a stimolare le iniziative consorziali della editoria italiana, perchè il libro italiano non continui a rimaner assente, anche nei settori di cultura e nei Paesi in cui è desiderato.

Non ancora maturo per soluzioni concrete — e se ne intende la delicatezza — appare il problema dell'equivalenza dei titoli di studio, sia per l'esercizio professionale sia per l'accesso agli studi universitari. Come la questione, per l'uno e per l'altro titolo, ha per noi particolare interesse, si fa voto che sia attentamente esaminata, partendo dal gradito riconoscimento di principio sancito dall'Accordo, in vista di realizzazioni maggiori delle attuali, modestissime. Del resto è problema che non riguarda solo i nostri rapporti con la Francia, e tutta la materia dell'ordinamento degli studi che danno adito ad abilitazioni professionali dovrebbe esser attentamente riveduta in relazione alla condizione dei Paesi che più ci possono interessare.

La relazione ministeriale spiega perchè l'Accordo taccia dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari frequentate dai figli dei nostri emigranti, materia — si dice — non di Accordi culturali, ma di una Convenzione generale di stabilimento; e dà l'annuncio di trattative in corso in argomento. Sono insieme ricordate intese, parimenti in corso

di attuazione, per favorire l'insegnamento privato dell'italiano, mentre su di esso nel grado elementare si sono ottenuti ripetuti e favorevoli affidamenti dal Governo francese. Ciò non toglie che sarebbe stata gradita l'inserzione anche in questo Accordo di un riconoscimento di principio.

Al criterio della reciprocità paritaria di trattamento si fa eccezione per l'Accademia di Francia di Villa Medici, che non trova contropartita italiana: e l'eccezione, data la natura e le tradizioni di quell'Istituto è, a parere dello scrivente, pienamente giustificata. Per il resto il principio paritario è osservato, con eccesso forse di puntuale uniformità, mentre sarebbero piuttosto le particolari esigenze dei due Popoli che dovrebbero regolare questi accordi.

Strumento di applicazione di questo sarà una apposita Commissione mista italo-francese. Sarà bene che essa, riunita con sufficiente frequenza, abbia capacità ed autorità di iniziativa, operando come centro promotore e coordinatore dell'azione degli organi governativi. Perchè l'Accordo di cui si parla merita pieno consenso, ma a condizione che non rimanga scritto sulla carta, a condizione che serva effettivamente ad inquadrare una serie coordinata d'iniziative intelligenti, capaci di servire durevolmente alla maggior comprensione dei due Popoli ed alla compenetrazione delle due civiltà.

PARRI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale concluso a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 4 novembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.